

**I.P.A.B.**

Piazza E. Biazzi, 3 - 29010 Castelvetro Piacentino (PC)  
Tel. 0523 825040/48 - Fax 0523 824078  
info@istitutoemiliobiazzi.it - istitutoemiliobiazzi@pec.it

C. Fisc. 80010650333  
P. IVA 01002400339

**[WWW.ISTITUTOEMILIOBIAZZI.IT](http://WWW.ISTITUTOEMILIOBIAZZI.IT)**

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

**CIG 818993542A**

## **Art. 1** **Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da installare presso i locali dell'Ente, in piazza Emilio Biazzi, 3 a Castelvetro Piacentino.

La tipologia dei distributori da installare è la seguente:

- Nr. 1 distributore di bevande calde espresse o solubili
- Nr. 1 distributore di snacks monoporzione, prodotti da forno e/o alimenti preconfezionati monoporzione
- Nr. 1 distributore di bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapack

Si precisa che l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, la Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.

È vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

È richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di eco-sostenibilità (prevenzione nella produzione e smaltimento dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, etc.).

## **Art. 2** **Durata e importo presunto della concessione**

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

La Concessionaria del servizio è comunque vincolata alla continuità dello stesso, per un massimo di 6 (sei) mesi, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa, in tal caso varranno le medesime condizioni economiche vigenti alla data di scadenza.

**Il valore presunto dell'affidamento** per l'intero periodo (comprensivo della proroga di sei mesi) è pari ad **€uro 130.500,00= IVA esclusa**, stimato in base al fatturato medio annuo presunto. Si precisa che tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Istituto e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in concessione. Non sono previsti oneri interferenziali.

**Importo del canone concessorio:** il canone a base di gara per l'intero periodo, esclusi i sei mesi di proroga, è pari a €uro 6.000,00 al netto dell'IVA di legge se dovuta, corrispondente ad un importo annuo di euro 1.200,00 al netto dell'IVA di legge se dovuta.

Al fine di consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta e definizione del bacino di utenza potenziale, si forniscono le seguenti informazioni, a carattere puramente indicativo e non vincolanti, in quanto si precisa che l'utilizzo dei distributori da parte dell'utenza è facoltativo e pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancata e/o minore fruizione del servizio da parte degli utenti:

<b>Locali</b>	<b>Distributori</b>	<b>Potenziali utilizzatori</b>
Istituto Emilio Biazzi Sede Piazza Emilio Biazzi 3 Castelvetro Piacentino	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. 1 distributore di bevande calde espresse o solubili</li> <li>- Nr. 1 distributore di snacks monoporzione, prodotti da forno e/o alimenti preconfezionati monoporzione</li> <li>- Nr. 1 distributore di bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapack</li> </ul>	<p>Circa 100 tra dipendenti e operatori terzi;</p> <p>Utenza pubblica, (prevalentemente parenti in visita ai 90 ospiti della struttura)</p>

### **Art. 3** **Aggiudicazione**

La concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici sarà aggiudicata mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del medesimo decreto, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- |                      |                |              |                  |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| - Offerta tecnica:   | Massimo        | punti        | 70               |
| - Offerta economica: | <u>Massimo</u> | <u>punti</u> | <u>30</u>        |
| <b>Totale</b>        |                |              | <b>punti 100</b> |

### **Art. 4** **Obbligatorietà dell'offerta**

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'Offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti dell'Istituto, per l'Istituto il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

### **Art. 5** **Descrizione delle prestazioni e gestione del servizio**

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- Bevande calde espresse o solubili: *caffè, caffè decaffeinato, caffè macchiato, caffè d'orzo, caffè d'orzo macchiato, tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, mocaccino, cioccolata, latte, ginseng, etc.*;
- Bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapack, anche in versione light: *acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta*;
- Prodotti da forno e snacks in monoporzioni

I distributori dovranno essere installati presso l'Istituto Emilio Biazzi in Piazza Emilio Biazzi 3.

L'istituto Emilio Biazzi si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria.

Il numero di distributori è rapportato alle reali esigenze dell'istituto Emilio Biazzi al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato. Qualora il Concedente chieda l'installazione di ulteriori distributori, la Concessionaria dovrà versare il canone sulla base dei giorni di installazione, lo stesso nel caso in cui per qualsiasi motivo venga chiesta la disinstallazione di qualche distributore.

La Concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti.

Al termine del contratto la Concessionaria dovrà disinstallare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Istituto, le proprie apparecchiature e provvedere agli eventuali ripristini dei siti ove erano collocate entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o dall'eventuale maggior termine concordato con l'Istituto.

L'istituto si assume l'obbligo di fornire energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

I distributori dovranno:

- Avere una data di fabbricazione successiva al 2011;
- Essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di monete ed, erogare il resto, nonché essere dotati di lettori per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede...);
- Essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura ed erogare il resto. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, il nome e la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento e la data di scadenza;
- Mettere in evidenza l'eventuale presenza, se offerti in sede di gara, di prodotti per utenti con particolari esigenze alimentari;
- Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- Avere una capace autonoma di bicchieri e palette;

La Concessionaria dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inadatti allo scopo.

I distributori automatici verranno utilizzati sia dai dipendenti dell'Istituto, sia dal pubblico che giornalmente accede alla struttura. Per i dipendenti, si richiede che siano predisposti per il funzionamento a chiave/card ricaricabile.

La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di €uro 5,00 è a totale carico della Concessionaria, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Ciascuno strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno della sede dell'Istituto, in modo da favorirne l'utilizzo da parte degli utenti.

Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione. Il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Concessionaria stessa, entro il termine di 20 gg lavorativi dalla scadenza del contratto.

## **Art. 6** **Prodotti di consumo**

I prodotti messi in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti, con le seguenti caratteristiche minime:

### Bevande calde:

- Caffè espresso, esclusivamente in grani, con miscela vending di primaria qualità, che abbia almeno il 20/25 % di miscela arabica – 7 gr di caffè garantiti per erogazione;
- Caffè macchiato esclusivamente in grani;
- Cappuccino con caffè esclusivamente in grani;
- Latte;
- Bevanda al gusto di cioccolato: gr. 25 di polvere di cacao
- Bevanda la gusto di thè la limone: gr. 14 di thè
- Caffè decaffeinato

### Bevande fredde

- Acqua naturale e frizzante: bottiglie PET capacità lt 0,5
- Bibite in bottiglie PET capacità lt 0,5
- Bibite in lattina da cl 33
- Succhi di frutta in Brik da ml 200

### Prodotti da forno e snacks dolci e salati in monoporzioni, prodotti freschi

I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. I distributori dovranno erogare almeno i seguenti prodotti snack dolci e salati, quale requisito minimo:

- Almeno 3 snack dolci, come ad esempio biscotti dolci o brioches o merende dolci o altri snack dolci tradizionali in confezione monoporzione fino a 45 gr;
- Almeno 2 snack dolci, come ad esempio biscotti dolci o brioches o merende dolci o altri snack dolci tradizionali in confezione monoporzione superiore o uguale a 46 gr;
- Almeno 3 snack salati, come ad esempio tarallini, o crackers, o prodotti da forno, in confezione monoporzione fino a 45 gr;
- Almeno 2 snack salati, come ad esempio tarallini, o crackers, o prodotti da forno, in confezione monoporzione superiore o uguale a 46 gr;

I distributori dovranno inoltre erogare almeno una tipologia dei seguenti alimenti freschi, quale requisito minimo, tutti in confezione monoporzione:

- Panini o tramezzini almeno 80 gr

## **Art. 7** **Manutenzione e tempi di intervento**

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 33 del DPR 327/1980.

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica *on site* (intervento) entro 6 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati del Concedente o minore tempo indicato in sede di offerta.

Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte dell'Istituto, o minore tempo indicato in sede di offerta.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 6 ore dalla segnalazione a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati del Concedente o minore tempo indicato in sede di offerta.

Al fine di garantire consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenete i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra o minore tempo indicato in sede di offerta.

## **Art. 8** **Obblighi a carico del Concedente**

Il Concedente, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, si impegna a:

- Fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi
- Fornire alla Concessionaria l'acqua e l'energia elettrica, nonché provvedere all'asporto dei rifiuti

## **Art. 9** **Obblighi a carico del Concessionario**

Il Concessionario dovrà:

1. Fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con gli Uffici e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
2. Fornire ed installare – entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara, i distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di conforto, muniti della marcatura CE e sistemi di pagamento, nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i e conformi al D.lgs n. 81/08 e s.m.i;

3. L'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti;
4. Fornire, al termine dei 20 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori installati; tale elenco dovrà essere aggiornato in occasione di eventuali modificazioni;
5. Essere iscritto alla CCIAA, nel cui certificato dovrà comparire come attività esercitata quella oggetto della presente concessione;
6. Dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione, l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Istituto;
7. Effettuare il servizio di ristorazione in modo tempestivo, con almeno due passaggi settimanali;
8. Garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e smi;
9. Possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato rilasciato dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
10. Garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
11. Utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, etc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, sostenibilità ambientale, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
12. Usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
13. Comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
14. Collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio – da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo – in prossimità dell'area di ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
15. Fornire all'Istituto il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
16. Impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione, in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
17. Adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
18. Garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
19. Presentare, a fine statistici, ogni fine anno, il totale degli incassi, suddivisi per macchina;

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

### **Art. 10 Personale addetto al servizio**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare delle specifiche norme di legge. Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- Essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.lgs 81/2008 e smi, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Essere qualificato ed esperto nelle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Istituto e degli utenti;
- Aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico sanitarie vigenti.

### **Art. 11 Verifiche e controlli**

Nel corso del rapporto concessorio l'Istituto Emilio Biazzi ha diritto di eseguire, o di far eseguire per suo conto da terzi, senza preavviso, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l'*"Offerta Tecnica"* del Concessionario, ivi incluso i prezzi di vendita dei prodotti.

L'accertamento su gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della convenzione e revoca della concessione. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spesa della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

La Concessionaria comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche ed a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul luogo entro una (1) ora dall'inizio del controllo.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dal Concedente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera il Concedente dal dover procedere in contraddittorio, con controcampioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

Il Concedente ha facoltà di nominare apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Concessionaria di quanto previsto nel presente

capitolato e suoi allegati e nel progetto tecnico presentato in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento.

## **Art. 12** **Assicurazioni e garanzie**

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:

1. Danni subiti dalla Stazione appaltante con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio;
2. Responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Istituto ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'istituto o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

## **Art. 13** **Canone di concessione e modalità di versamento**

Per la concessione del servizio di somministrazione, mediante distribuzione automatica, di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare all'Istituto un canone di concessione annuo. L'ammontare del canone annuo scaturirà dall'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria della concessione. Il canone a base di gara per l'intero periodo è pari a Euro 6.000,00 al netto dell'IVA di legge se dovuta, corrispondente ad un importo annuo di euro 1.200,00 al netto dell'IVA di legge se dovuta.

Tale canone sarà dovuto all'Istituto quale corrispettivo per:

- La concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
- Il rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- Lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi

Il canone annuo dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il canone sarà soggetto a revisione secondo quanto stabilito al successivo art. 14.

## **Art. 14** **Revisione prezzi**

I prezzi dell'offerta si intendono riferiti ai costi di approvvigionamento, distribuzione e del personale in atto alla data dell'appalto.

I prezzi stabiliti dal vincitore della presente gara si considerano pertanto fissi ed immutabili per i primi 12 mesi dall'inizio effettivo del servizio di somministrazione.

Per il secondo anno e gli anni successivi sino al termine del contratto, i singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta della Concessionaria, in base alla rilevazione di cui all'art. 175, co.

6, del D.lgs.vo 50/2016 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione. Parimenti si procederà alla revisione del canone.

### **Art. 15**

#### **Mancato pagamento del canone e rilascio coattivo**

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca e risoluzione della concessione.

In ogni caso, il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere all'Istituto i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento. Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del Codice Civile.

### **Art. 16**

#### **Subappalto**

Fatta salva la preventiva autorizzazione del committente, ciascuna ditta potrà indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a specificare che non intende avvalersi del subappalto. In ogni caso, l'indicazione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lvo 50/2016.

### **Art. 17**

#### **Penalità**

La Concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate:

- a) Mancato avvio del servizio entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, penale di €uro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) Esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 6 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di €uro 5,00 per singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
- c) Mancato intervento in caso in caso di guasto per oltre 6 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di €uro 5,00 per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nell'intervento;
- d) Mancata riparazione per oltre 24 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di €uro 50,00 per singolo distributore per ogni ora lavorativa di ritardo nella riparazione;
- e) Mancata sostituzione in caso di rottura grave per oltre 48 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di €uro 50,00 per singolo distributore per ogni ora lavorativa di ritardo nella sostituzione;
- f) Mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori, penale di €uro 5,00 per singolo distributore e prodotto per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di presenza;
- g) Quantità e/o grammature di prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 4 o offerto in sede di gara, penale di €uro 200,00;

- h) Mancata presenza, se offerto in sede di gara, nei distributori automatici di sistemi di contenimento dei costi di energia elettrica nelle ore notturne di mancato utilizzo, penale di Euro 50,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- i) Mancato utilizzo, se offerto in sede di gara, di tecnologia LED per l'illuminazione interna dei distributori automatici, penale di Euro 50,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- j) Mancato utilizzo, se offerto in sede di gara, di sensori di presenza per l'accensione delle luci interne dei distributori automatici, penale di Euro 50,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- k) Mancato utilizzo, se offerto in sede di gara, di bicchierini e palette biodegradabili e compostabili, penale di Euro 50,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- l) Rinvenimento corpi estranei, penale Euro 250,00 per ogni rinvenimento;
- m) Mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici, penale di euro 250,00 per ogni inosservanza;
- n) Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni annuali concessori;
- o) Ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Istituto, penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

L'amministrazione procederà al recupero delle penali mediante trattenute sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Si procederà all'applicazione delle penalità su elencate previa comunicazione tramite PEC. L'impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

### **Art. 18 Stipulazione del contratto**

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte degli Uffici dell'Istituto.

Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, l'Istituto si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico dell'appaltatore.

L'Istituto appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lvo 50/2016.

### **Art. 19 Garanzie**

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligata a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lvo 50/2016.

## **Art. 20** **Risoluzione del contratto**

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- Abbandono del servizio, salvo che per una causa di forza maggiore;
- Dopo il verificarsi di nr. 3 (tre) penali della stessa tipologia, nell’arco di un anno, per violazioni ai patti contrattuali;
- Contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del personale dell’impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- Inosservanza da parte della Concessionaria di uno o più impegni assunti verso il Concedente;
- Quando la Concessionaria si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;
- Quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- Ogni altra inadempienza anche non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termini dell’art. 1453 del Codice Civile;
- In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, del canone di concessione di cui all’art. 13 del presente Capitolato, con conseguente diritto di risarcimento del danno e del diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all’art. 5 del D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento;
- Qualora il provvedimento interdittivo emesso ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 81/2008 sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Concedente a mezzo PEC. In tal caso, la Concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Concedente in conseguenza dell’anticipata risoluzione del contratto e in relazione all’esigenza di proseguire comunque l’erogazione del servizio di somministrazione.

## **Art. 21** **Esecuzione in danno**

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l’esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Istituto. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **Art. 22** **Recesso**

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione:

- Degli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile
- Dell’art. 48 c. 17 D.lvo 50/2016

Nei termini e con le modalità previste dall’art. 108 del D.lvo n. 50/2016.

**Art. 23**  
**Cessione del contratto**

E' vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

**Art. 24**  
**Controversie**

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto tra l'Istituto e il concessionario saranno demandate al Foro competente, ossia al Tribunale di Piacenza. Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 25**  
**Trattamento dati personali**

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

**Art. 26**  
**Norme finali**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente capitolato e della documentazione di gara. Per tutto quanto non previsto specificatamente nei documenti citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per quanto compatibile.

Castelvetro Piacentino li, 11/02/2020